

Regione Liguria

“Interventi per la cooperazione allo sviluppo e per la pace”

Regione Liguria - Legge regionale 9 dicembre 1991, n. 37

Art. 1 - Finalità

1. La Regione Liguria riconosce nella cooperazione con i paesi in via di sviluppo uno strumento essenziale per il perseguimento della pace e della solidarietà fra i popoli e per la piena realizzazione dei diritti fondamentali dell'uomo.

2. La presente legge disciplina le iniziative della Regione per dare attuazione, nell'ambito delle proprie competenze e in armonia con la legislazione statale vigente, alla legge 26 febbraio 1987 n. 49 "Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i paesi in via di sviluppo". In particolare intende valorizzare, attraverso le attività previste, le risorse umane e il patrimonio ambientale e promuovere la crescita sociale, politica, culturale dei paesi ai quali è indirizzata, salvaguardandone le caratteristiche endogene dei processi di sviluppo.

Art. 2 - Ambiti di intervento

1. Per i fini di cui all'art. 1 e per la realizzazione delle attività di cui al comma 2 la Giunta Regionale formula proposte alla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo di cui all'art. 10 della legge n. 49/1987 stipulando apposite convenzioni ai sensi dell'art. 2 commi 4 e 5 della citata legge.

2. Le attività che la Regione attua o favorisce sono:

a) l'elaborazione di studi, la progettazione, la fornitura e costruzione di impianti, infrastrutture, attrezzature e servizi, la realizzazione di progetti di sviluppo integrati e l'attuazione delle iniziative anche di carattere finanziario atte a consentire il conseguimento delle finalità di cooperazione con i paesi in via di sviluppo;

b) l'impiego di personale qualificato per compiti di assistenza tecnica, amministrazione e gestione, valutazione e monitoraggio dell'attività di cooperazione allo sviluppo;

c) la formazione professionale e la promozione sociale di cittadini dei paesi in via di sviluppo anche ai fini della legge 30 dicembre 1986 n. 943 e la formazione di personale italiano destinato a svolgere attività di cooperazione allo sviluppo;

d) il sostegno alla realizzazione di progetti ed interventi ad opera di organizzazioni non governative idonee anche tramite l'invio di volontari e di proprio personale nei paesi in via di sviluppo;

e) l'attuazione di interventi specifici per migliorare la condizione femminile e dell'infanzia, per promuovere lo sviluppo culturale e sociale della donna con la sua diretta partecipazione;

f) la promozione di programmi di educazione ai temi dello sviluppo anche nell'ambito scolastico ed iniziative volte all'intensificazione degli scambi culturali con i paesi in via di sviluppo, con particolare riguardo a quelli fra giovani.

3. La Regione partecipa inoltre agli interventi straordinari destinati a fronteggiare casi di calamità, di epidemia e situazioni di denutrizione e carenze igienico-sanitarie che minacciano la sopravvivenza di popolazioni fornendo anche direttamente beni e attrezzature nonché personale specializzato volontario o messo a disposizione dagli enti territoriali regionali.

Art. 3 - Progetti regionali

1. I progetti di attività di cooperazione indicati nell'art. 2 in armonia con gli indirizzi programmatici generali per la cooperazione allo sviluppo previsti dall'art. 3 della legge 49/1987, sono approvati dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta, con propria deliberazione.

2. La Giunta può proporre all'approvazione del Consiglio progetti elaborati:

a) d'iniziativa propria anche in collaborazione con forze economiche, sociali e culturali;

b) su proposta di enti locali;

c) su proposta di organizzazioni non governative che operino nel campo della cooperazione con i paesi in via di sviluppo, che abbiano ottenuto il riconoscimento di idoneità ai sensi dell'art. 28 della legge n. 49/1987;

d) su richiesta della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri.

Art. 4 - Programmazione delle attività

1. La Giunta Regionale convoca annualmente una Conferenza regionale sulla cooperazione allo sviluppo quale occasione di confronto e di verifica delle iniziative intraprese con i soggetti pubblici e privati operanti nel campo della cooperazione a livello regionale e al fine di programmare l'attività dell'anno successivo.

2. La giunta regionale all'inizio di ogni anno presenta all'approvazione del Consiglio il programma delle attività di cui all'art. 2.

3. Il programma determina obiettivi e priorità ed individua le iniziative relative anche in relazione agli indirizzi generali di intervento espressi dagli organi nazionali della cooperazione allo sviluppo.

4. Il programma deve essere corredato della relazione sullo stato di attuazione e sui risultati delle iniziative assunte in base ai programmi degli anni precedenti.

5. La Giunta Regionale approva nel corso dell'anno singoli progetti compresi nel programma di cui al comma 2. Quelli non previsti dal programma sono soggetti all'approvazione del Consiglio regionale.

Art. 5 - Struttura operativa

1. La Giunta individua nell'ambito dei propri servizi la struttura idonea ad assicurare il necessario supporto per l'espletamento delle funzioni che la legge pone a carico della Giunta stessa.

2. La Giunta Regionale fornisce sulla base di apposite convenzioni avvalendosi di proprie strutture o di quelle di enti, di aziende e società regionali e di organizzazioni non governative liguri riconosciute idonee ai sensi dell'art. 28 della legge n. 49/1987, assistenza tecnica e supporti logistici agli organismi pubblici e privati operanti nel territorio regionale, per l'elaborazione e l'attuazione di prodotti e programmi volti al trasferimento di sistemi e tecnologie appropriate.

3. Sulla base delle convenzioni di cui all'articolo 2 comma 5 della legge n. 49/1987 la Giunta Regionale è autorizzata ad anticipare per conto della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo i fondi necessari alla realizzazione degli interventi nei termini previsti dall'art. 11, comma 2 della presente legge.

Art. 6 - Comitato consultivo

1. È istituito un Comitato consultivo per la cooperazione e lo sviluppo nominato con decreto del Presidente della Giunta e composto da:

- a) il Presidente della Giunta Regionale o un suo delegato con funzioni di Presidente;
 - b) un rappresentante delle organizzazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative a livello regionale designato d'intesa tra loro;
 - c) un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello regionale designato d'intesa tra loro;
 - d) due rappresentanti delle organizzazioni non governative di cui all'art. 28 della legge n. 49/1987 operanti nel territorio regionale;
 - e) un rappresentante dell'ANCI regionale;
 - f) un rappresentante dell'UPI regionale;
 - g) due rappresentanti del Consiglio regionale eletti con voto limitato ad uno.
- I componenti di cui alle lettere b), c), d), e) ed f) devono essere esperti nella materia oggetto della presente legge.

2. Il Comitato svolge funzioni consultive e propositive in merito ai programmi e alle attività previste dalla presente legge e deve essere sempre sentito dalla Giunta sulle proposte di cui all'art. 3.

3. Il Comitato altresì esprime pareri sugli schemi di convenzione da stipulare ai sensi dell'art. 2 comma 1.

4. Il Comitato resta in carica per tutta la durata della legislatura e le sue funzioni sono prorogate fino all'insediamento del nuovo Comitato.

5. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti; le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

Art. 7 - Educazione allo sviluppo

1. In conformità con quanto previsto dall'articolo 2 comma 2 lettera f) al fine di sensibilizzare la comunità regionale ai temi della solidarietà, della cooperazione allo sviluppo, della promozione della pace, la Regione promuove:

- a) attività di ricerca finalizzata, anche attraverso specifiche convenzioni, all'approfondimento della realtà dei paesi in via di sviluppo;
- b) la diffusione nelle scuole, negli istituti di istruzione secondaria e professionale e nelle università delle ricerche, dei progetti già realizzati e delle principali tematiche in materia di cooperazione internazionale;
- c) attività di scambi giovanili e attività di gemellaggio con aree geografiche dei paesi in via di sviluppo, tendenti a favorire le conoscenze multiculturali e la comprensione tra i popoli;
- d) convegni di informazione, studio e dibattito.

2. A tal fine la Giunta Regionale predispone un elenco di iniziative da proporre alla Direzione generale per la cooperazione e lo sviluppo del Ministero degli affari esteri secondo le procedure previste dall'art. 7 comma 5 della legge n. 49/1987.

3. Le iniziative di cui al comma 1 sono intraprese anche utilizzando, con apposite convenzioni, enti, organizzazioni e associazioni operanti nel campo della cooperazione allo sviluppo o dell'immigrazione, idonee ai sensi della legge n. 49/1987 e presenti in ambito regionale.

Art. 8 - Borse di studio

1. La Regione in collaborazione con l'Università di Genova e i provveditorati agli studi delle province liguri istituisce ogni anno un numero di borse di studio determinato dal programma di cui all'art. 4

da assegnarsi a studenti universitari o delle scuole medie superiori che si siano distinti nell'ambito della propria attività di studio per aver approfondito tematiche e aver intrapreso iniziative di cooperazione con i paesi in via di sviluppo.

2. La Giunta Regionale con cadenza annuale, emana i bandi e nomina una giuria di tre membri scelti fra personalità eminenti del settore di attività oggetto delle borse di studio, segnalate da enti, associazioni e soggetti operanti nel campo della cooperazione internazionale e determina l'ammontare delle borse di studio.

Art. 9 - Attività in materia di formazione professionale

1. Secondo quanto stabilito dall'art. 2 comma 2 lettera c) la Regione anche con il concorso degli enti locali formula proposte per la realizzazione di programmi di formazione professionale finalizzati:

a) alla formazione di cittadini italiani disponibili a svolgere attività di cooperazione nei paesi in via di sviluppo;

b) alla formazione professionale, alla promozione sociale di cittadini di paesi in via di sviluppo immigrati con l'obiettivo di favorire il loro reinserimento nei paesi d'origine;

c) alla formazione di giovani provenienti da paesi in via di sviluppo in vista del loro impiego nell'attuazione di progetti di cooperazione avviati nei loro paesi d'origine.

2. In conformità con le vigenti norme in materia di formazione professionale la Regione favorisce l'ammissione di cittadini provenienti da paesi in via di sviluppo ai corsi di formazione professionale attuati nell'ambito della programmazione regionale di settore garantendo, d'intesa con la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli Affari Esteri, adeguate norme di assistenza ai corsisti.

Art. 10 - Sostegno alle attività delle organizzazioni non governative

1. La Regione favorisce la realizzazione di attività promosse da organizzazioni non governative con riferimento sia ad interventi in paesi in via di sviluppo che ad iniziative di informazione ed educazione allo sviluppo da attuarsi sul territorio regionale.

Art. 11 - Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante le seguenti variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1991:

a) riduzione di lire 40.000.000 in termini di competenza e di cassa del capitolo 9250 "Fondo di riserva per spese obbligatorie e d'ordine";

b) istituzione del capitolo 4700 "Contributi regionali per la cooperazione allo sviluppo e per la pace" con lo stanziamento di lire 40.000.000 in termini di competenza e di cassa.

2. Per gli interventi finanziari ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 49/1987, nonché con eventuali contributi comunitari e di altra fonte internazionale, si provvede mediante istituzione nello stato di previsione dell'entrata del capitolo 1798 "Fondi extra regionali per la cooperazione allo sviluppo" con lo stanziamento di lire 2.000.000.000 in termini di competenza e di cassa. Gli impegni sul capitolo 4705 dello stato di previsione della spesa possono essere assunti soltanto entro i limiti dell'accertamento sul corrispondente capitolo 1798 dello stato di previsione dell'entrata.

3. Al rimborso spese per i componenti del Comitato consultivo di cui all'art. 6 si provvede con i fondi di cui al capitolo 495 del bilancio regionale "Spese per compensi, gettoni di presenza, rimborso spese a componenti di commissioni, comitati ed altri organismi previsti da leggi regionali e statali".

4. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria. ■